



D.R.A. n. 1711 del 10-07-2026

IL DIRIGENTE DELL'AREA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE la L.R. 29/12/1962, n. 28 e la L.R. 10/04/1978, n. 2 e ss.mm., “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana”;

VISTA la L.R. 15/05/2000, n. 10;

VISTO il D. Lgs. 23/06/2011, n.118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la L.R. 21 maggio 2019, n. 7, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 – recante regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 - pubblicato nella Gurs n.25 del 01 giugno 2022, entrato in vigore il 16 giugno 2022;

VISTA la legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 e, in particolare, l'art.22, rubricato “Modifiche dell'assetto dipartimentale dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale”;

VISTE le Circolari della Ragioneria Generale della Regione n. 13 del 28/09/2020 “Direttive in tema di controlli amministrativo contabili” e n. 16 del 28/10/2020 “Ulteriori direttive in tema di controlli amministrativo contabili”;

VISTA la L.r. 5 gennaio 2026, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028”;

VISTA la Delibera della Giunta di Governo Regionale n. 13 del 12 gennaio 2026 “Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;

VISTA la richiesta, assunta al protocollo dipartimentale n.35433 del 03.07.2026, avanzata dall'avv. Simone Chiara, per conto e nell'interesse del suo assistito, sig. Palermo Maurizio, con la quale si diffida questa Amministrazione regionale a procedere, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e sotto minaccia di ulteriori azioni giudiziali e conseguenti oneri, al rimborso della somma di € 277,28 pagata a titolo di imposta di registro in relazione all'ordinanza del 04.06.2023 resa nella procedura R.G.Es. n. 136/2023 del Tribunale di Messina;

VISTA la documentazione allegata alla citata richiesta di rimborso (copia cartella di pagamento n. 295 2025 00136746 85 000, ricevute di avvenuto pagamento dei giorni 08.08.2025, 11.09.2025 e 14.10.2025 e comunicazione IBAN per l'esecuzione del rimborso);

VISTA la citata Ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Messina nel procedimento esecutivo R.G. E.M. n. 136/2023 promosso da vari creditori, tra i quali il sig. Palermo Maurizio, per pignoramento presso il Tesoriere regionale Unicredit SpA nei confronti di questo Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

VISTO l'art. 1 della Legge regionale n. 6 del 22/3/1952 (trattamento tributario degli organi della Regione siciliana), che prevede che *«agli effetti di qualsiasi imposta, tassa e diritto in genere, di spettanza della Regione, stabiliti da leggi generali o speciali, la Regione siciliana e gli organi e*



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Dipartimento della Formazione Professionale
Area 2 Affari giuridici e contenzioso

D.R.A. n. 1711 del 10-07-2026

amministrazioni da essa dipendenti fruiscono dello stesso trattamento stabilito per le amministrazioni dello Stato»;

VISTO l'art. 59, c. 1, del D.P.R. 131/1986 che, alla lettera a) stabilisce la registrazione a debito, ovvero senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute, per le sentenze, i provvedimenti e gli atti in cui è parte un'amministrazione dello Stato;

VISTO l'art. 158 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, rubricato "Spese nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse, e segnatamente il comma 3) a mente del quale *"Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore"*;

VISTA la collegata giurisprudenza in relazione alle citate disposizioni (si menzionano, in particolare: Alta Corte per la Regione Siciliana, 22 gennaio 1953-14 gennaio 1953, n. 59, nella quale si legge che *«I tributi di cui all'art. 36 dello Statuto siciliano, sono passati dallo Stato alla Regione con la relativa regolamentazione giuridica, e quindi con le esenzioni, totali o parziali, previste dalle leggi dello Stato. La Regione, che subentra allo Stato, ha per tali tributi lo stesso trattamento dello Stato, come affermato nella legge regionale n. 6 non impugnata»*; Cass. Civ., n.9938/2014: *"relativamente ai giudizi in cui sia soccombente la P.A., è principio generale dell'assetto tributario che lo Stato e le altre amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo, per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di sé stesso, con la conseguenza che l'obbligazione non sorge"*. In tal senso, ex multis, anche Cass. Civ. Sez. I, 22/04/2002 n. 5859; Cass.civ. Sez. III, 18/04/2000 n. 5028; Consiglio di Stato parere n. 1368/1996);

CONSIDERATO, quindi, che questa Amministrazione regionale, fruendo della "prenotazione a debito" per quanto riguarda, nel caso di specie, l'imposta di registro, in caso di contenziosi incardinati presso gli Organi giudiziari del territorio regionale, non debba assumere preventivamente l'impegno a copertura del pagamento di tale imposta registro stante che, in caso di soccombenza, il prelievo da parte degli uffici finanziari dell'Agenzia delle Entrate non dovrebbe essere disposto, con vincolo solidale, nei confronti di alcun soggetto che abbia assunto la qualità di parte processuale;

VISTO l'art. 91 del c.p.c. (principio della soccombenza), in forza del quale la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne dalla spese processuali, con conseguente diritto al rimborso della parte che ha provveduto al pagamento, nel caso di specie, dell'imposta di registro;

VISTI l'art. 36 dello Statuto Siciliano (R.D.Lgs. n. 455/1946) e le norme di attuazione (D.P.R. n. 1074/1965), in forza dei quali le imposte riscosse nel territorio regionale, comprese quelle di registro, sono di spettanza della Regione;

RILEVATO che dell'obbligazione restitutiva a carico di questa Amministrazione si è appreso soltanto nel corrente esercizio finanziario nel corso del quale, come detto, è stata introitata la richiesta di rimborso assunta al citato protocollo dipartimentale n.35433 del 03.07.2026;

CONSIDERATO che il rimborso della somma dovuta al sig. Palermo Maurizio costituisce una partita di giro, stante che le somme riscosse dall'Agente della Riscossione per tale causale vengono riversate al bilancio regionale;

RILEVATO che l'emissione di atti della riscossione dell'imposta di registro a carico della parte vittoriosa, sig. Palermo Maurizio, sono da ascrivere ad un'erronea tassazione dell'atto da parte degli uffici giudiziari competenti, in violazione del citato art. 59, c. 1, del D.P.R. 131/1986 in



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Dipartimento della Formazione Professionale
Area 2 Affari giuridici e contenzioso

D.R.A. n. 1711 del 10-07-2026

materia di registrazione a debito, nel caso in cui l'Amministrazione pubblica ammessa a tale beneficio sia risultata soccombente ovvero, come nel caso di specie, parte eseguita;

RITENUTO di provvedere al rimborso in favore del sig. Palermo Maurizio della somma di €277,28 pagata all'Agente della Riscossione a seguito della notifica della cartella di pagamento n. 295 2025 00136746 85 000;

D E C R E T A

Art. 1

E' assunto l'impegno ed è liquidata la somma di € 277,28 (**duecentosettantasette/28**), a valere sul capitolo **372854** (*codice Siope n. 1.10.05.04.001*) esercizio finanziario 2026, per il pagamento dell'imposta di registro dell'Ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Messina nel procedimento esecutivo R.G. E. n. 136/2023.

Art. 2

Al pagamento della somma di € 277,28 (**duecentosettantasette/28**) si provvederà mediante mandato diretto a favore di Palermo Maurizio, C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx, IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito del Dipartimento regionale della Formazione professionale, ai sensi dell'art. 68, comma 5, della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014 e ss. mm., e successivamente trasmesso alla Ragioneria Centrale per l'Istruzione e la Formazione Professionale per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 15/04/2021, n. 9.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
F.to Michelangelo Calò